

Gentile cliente,

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI**DECRETO RENZI****Riduzione IRAP**

È confermata, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente **dal 2014**), la **riduzione delle aliquote IRAP** nella seguente misura:

SOGGETTI	ALIQUOTA	
	FINO AL 2013	DAL 2014
Generalità dei soggetti	3,90%	3,50%
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20%	3,80%
Banche ed enti e società finanziari	4,65%	4,20%
Imprese di assicurazione	5,90%	5,30%
Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi	1,90%	1,70%

La misura massima della variazione di aliquota che può essere disposta dalla Regione ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 446/97 è ridotta dall'1% allo 0,92%. Le aliquote vigenti al 24.4.2014 (data di entrata in vigore del Decreto) qualora variate dalla singola Regione sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle nuove percentuali.

Acconto 2014

Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP 2014, in caso di **utilizzo del metodo previsionale** è confermata l'applicazione dell'aliquota nella misura del **3,75%** (per la generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole).

Tassazione rendite finanziarie e capital gain

È confermato, a decorrere dall'**1.7.2014**, l'aumento dell'aliquota al **26%** (dal 20%) della **ritenuta** ovvero dell'imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia:

- agli **interessi, premi e altri proventi** di cui all'art. 44, TUIR;
- ai **redditi diversi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.

In particolare, a seguito delle modifiche in esame, gli utili / plusvalenze derivanti da **partecipazioni non qualificate** saranno assoggettati al 26% in luogo dell'attuale 20%. Inoltre passa dal 20% alla nuova aliquota del 26% anche la ritenuta operata sugli **interessi attivi bancari**.

Con riferimento alla **decorrenza delle nuove disposizioni**, è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito. In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile:

- ai dividendi e proventi assimilati **percepiti** dall'1.7.2014;
- agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari ex art. 26, DPR n. 600/73 **maturati** dall'1.7.2014;
- in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altri proventi di cui al citato art. 44, **maturati** dall'1.7.2014;
- ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 del citato art. 44, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/96 dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente all'1.7.2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

Le **minusvalenze**, le **perdite** o i **differenziali negativi** di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), TUIR possono essere **dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014, per una quota pari al:**

- **48,08%** del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011;
- **76,92%** del loro ammontare se realizzati dall'1.1.2012 al 30.6.2014.

A decorrere **dall'1.7.2014** per la determinazione delle predette plus / minusvalenze, al sussistere di **specifiche condizioni, può essere assunto il valore** dei titoli, quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti **al 30.6.2014** in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97 (c.d. "affrancamento").

Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa

In sede di conversione sono stati nuovamente modificati i termini di versamento dell'**imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione** ex Legge n. 147/2013 dei beni d'impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013 nonché per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Ora è previsto che quanto dovuto sia **versato "nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013"** in 3 rate di pari importo, senza interessi, così articolate:

1° RATA	Entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta
2° RATA	Entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta
3° RATA	Entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta

È confermata la possibilità di **compensare** quanto dovuto con eventuali crediti tributari / contributivi disponibili.

Disposizioni in materia di TASI

Disponibilità modelli precompilati TASI

In sede di conversione, ai fini di assicurare ai contribuenti la "**massima semplificazione**", è previsto che i Comuni:

- rendano **disponibili i modelli di pagamento precompilati su richiesta del contribuente;** ovvero
- procedano **autonomamente all'invio** degli stessi.

La predetta disposizione trova applicazione a decorrere **dal 2015**.

Versamento TASI 2014

In sede di conversione, il Legislatore, relativamente alla **prima rata TASI 2014**, ha:

- confermato la scadenza del pagamento, con riguardo a qualsiasi tipologia di immobile (abitazione principale e immobili diversi dall'abitazione principale), al 16.6.2014 per i Comuni per i quali la delibera delle aliquote e detrazioni 2014 è stata pubblicata entro il 31.5 sul sito Internet del MEF;
- disposto la **proroga al 16.10.2014** per i Comuni che deliberano le relative aliquote e detrazioni 2014 dopo il 23.5.2014 con pubblicazione della delibera sul citato sito Internet entro il 18.9.2014.

In caso di **mancato invio** della delibera entro il 10.9.2014 da parte del Comune al Portale del Federalismo Fiscale l'imposta va versata:

- nella misura dell'**1%**, fermi restando i limiti di aliquota massima ai sensi dell'art. 1, comma 676, Finanziaria 2014;
- in un'**unica soluzione**;
- **entro il 16.12.2014**.

In tale ultima ipotesi la percentuale dovuta dall'inquilino è **fissata ex lege in misura pari al 10%** dell'ammontare della TASI dovuta, con riferimento alle "*condizioni del titolare del diritto reale*".

Tale ripartizione ex lege è applicabile in tutte le ipotesi di **omessa determinazione**, nella delibera comunale, **della percentuale di riparto** tra proprietario/inquilino.

Si rammenta che "*considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di TASI, al fine di assicurare certezza in ordine al versamento della prima rata nell'anno 2014*", la suddetta proroga è contenuta altresì nel Decreto "ponte" (DL n. 88/2014), che verosimilmente non sarà convertito in legge.

Obbligo utilizzo servizi telematici per i versamenti

È confermato, a decorrere **dall'1.10.2014** che i versamenti delle imposte / contributi vanno effettuati utilizzando **esclusivamente**:

- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i c.d. modd. F24 "**a zero**";
- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state **effettuate compensazioni** e il mod. F24 presenti un **saldo "da versare"**;
- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modd. F24 di **importo superiore a € 1.000**.

In base alle nuove disposizioni **non è più rilevante il possesso della partita IVA** e quindi le regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati. Di fatto la presentazione del mod. F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000.

Decadenza dalla rateazione debiti tributari

Come noto, l'art. 19, DPR n. 602/73 prevede la possibilità per il contribuente di chiedere la **rateazione dei debiti tributari** nelle ipotesi di "*temporanea situazione di obiettiva difficoltà*" fino ad un massimo di 72 rate mensili.

In sede di conversione, è prevista la possibilità, per i contribuenti **decaduti dal beneficio** in esame di chiedere la concessione di un **nuovo piano di rateazione**, fino ad un massimo di 72 rate mensili purchè:

- la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22.6.2013;
- la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31.7.2014.

La nuova rateazione non è prorogabile; il mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive) costituisce causa di decadenza.

Contestualmente è stato **abrogato** il comma 13-ter dell'art. 10, DL n. 201/2011 che, con riguardo alla predetta rateizzazione, prevedeva la possibilità per il contribuente, per le dilazioni concesse fino al 28.12.2011, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 2 rate e, a tale data, non ancora prorogate, di richiederne la proroga per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, purchè lo stesso provasse un "*temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà*" alla base della concessione della prima dilazione.

PRIMA RATA IMU/TASI – NON SI APPLICANO SANZIONI

Con **Risoluzione 23 giugno 2014**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che, nel caso in cui al 16 giugno, data di scadenza della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU), **non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento dei tributi da parte dei contribuenti, non sono applicabili le sanzioni e gli interessi previsti.**

Nel documento di prassi si precisa inoltre che, considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato l'istituzione della TASI con conseguenze anche sul versamento IMU, **l'inapplicabilità delle sanzioni si estende anche agli enti non commerciali** i quali entro il 16 giugno 2014 avrebbero dovuto versare **l'IMU a saldo dell'anno 2013**, nonché **la prima rata IMU e TASI**, ove dovute, per l'anno **2014**.

Il Ministero, quindi, ritiene che **sussistano le condizioni per cui i comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall'art. 10 dello Statuto del contribuente**, stabilendo un termine ragionevole entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.

SEMPLIFICAZIONI – SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

In data 20 giugno 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno **schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali.**

In particolare il documento contiene le seguenti misure:

- **modello 730 precompilato:** a partire dal 2015 (redditi 2014) i lavoratori dipendenti ed assimilati nonché i pensionati riceveranno la dichiarazione precompilata basata, in una prima fase, sui dati relativi al modello CUD, agli interessi passivi su mutui, assicurazioni e forme pensionistiche complementari;
- **dichiarazione di successione:** non sarà più necessario presentare la dichiarazione di successione se il valore dell'eredità a favore del coniuge e parenti in linea retta non è superiore ad euro 100.000,00 e non comprende immobili o diritti reali immobiliari;
- **spese di rappresentanza:** è prevista la possibilità di detrazione dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario fino ad euro 50,00;
- **riqualificazione energetica:** verrà eliminato l'obbligo di presentazione del modello relativo ai lavori che proseguono su più periodi d'imposta.

Inoltre tra **le altre novità** si segnalano quelle relative a società tra professionisti, rimborsi IVA e crediti d'imposta, opzione per adesione ai regimi di trasparenza, consolidato e tonnage tax, sponsorizzazioni per associazioni sportive dilettantistiche e pro loco.

MODELLO 730 – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con **Risoluzione 30 maggio 2014, n. 57**, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito chiarimenti in merito allo svolgimento **dell'assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione Mod. 730/2014.**

In particolare, tra le precisazioni fornite si segnala che:

- ai sensi del **D.L. 69/2013**, possono presentare il Mod. 730 anche i **contribuenti che hanno perso il posto di lavoro** e quindi sono **senza sostituto d'imposta** che possa effettuare il

conguaglio.

In tale ipotesi, se dalla dichiarazione emerge:

- un **debito**, chi presta l'assistenza fiscale **trasmette telematicamente la delega di versamento**, oppure, **entro il decimo giorno** antecedente la scadenza del termine di pagamento, **consegna l'F24 compilato al contribuente**;
- un **credito**, il rimborso viene effettuato direttamente **dall'Agenzia delle Entrate**;
- il **rimborso superiore ad euro 4.000** determinato anche da detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni è soggetto al **controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate**, la quale ha tempo **sei mesi per verificare l'effettiva spettanza** del rimborso. Qualora, invece, il credito non derivi da detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze di precedenti dichiarazioni, il rimborso viene effettuato ordinariamente dal sostituto d'imposta;
- nel caso in cui dalla dichiarazione **emerga un credito**, il contribuente può decidere di utilizzare, in tutto o in parte, l'ammontare del credito in **compensazione**, compilando il **quadro I**. In tal caso, le somme indicate nel predetto quadro **non concorrono** al raggiungimento dei **4.000 euro**.

TASI – PROROGA AL 16 OTTOBRE

In data 5 giugno 2014, il Senato ha approvato, in sede di conversione del c.d. "Decreto Renzi", D.L. n. 66/2014, uno specifico emendamento contenente la **proroga al 16 ottobre 2014 del versamento della prima rata TASI 2014 per i Comuni che non hanno inviato**, entro il 23 maggio 2014, le specifiche **delibere al MEF** e che pertanto non risultano pubblicate sull'apposito sito entro il 31 maggio 2014.

Si segnala inoltre che **sul sito del Dipartimento Finanze del Ministero** sono disponibili alcune le **risposte a FAQ** in materia di **TASI e IMU**.

In particolare tra i chiarimenti più interessanti si segnalano i seguenti:

- ai fini del versamento della prima rata TASI 2014 devono essere considerate soltanto le **delibere comunali pubblicate** sullo specifico sito Internet del MEF entro il 31 maggio 2014 (inviata dai Comuni entro il 23 maggio 2014);
- anche la TASI (come l'IMU) va calcolata per i **mesi di possesso / detenzione** computando per intero il mese nel quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni;
- l'aliquota TASI applicabile ai **fabbricati rurali uso strumentale** non può essere superiore all'1 per mille;
- ai fini TASI per i **fabbricati di interesse storico-artistico** e per quelli inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzabili la base imponibile (come ai fini IMU) è ridotta al 50 per cento.

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Con apposita comunicazione pubblicata online, l'**Agenzia delle Entrate** ha ricordato che, a decorrere **dal 6 giugno 2014**, i **fornitori che cedono beni o prestano servizi alle Amministrazioni pubbliche centrali** (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti previdenziali etc.) sono **obbligati** ad utilizzare la **fatturazione elettronica (D.M. n. 55/2013)**.

Le **PA elencate**, quindi, a decorrere dallo scorso 6 giugno, **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**.

È stato, inoltre, precisato che, ai sensi dell'art. 25, D.L. n. 66/2014, le **fatture elettroniche emesse verso le citate PA devono riportare:**

- il **codice identificativo di gara (CIG)**, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010;
- Il **codice unico di progetto (CUP)**, in caso di fatture relative a **opere pubbliche**.

In **assenza dei sopracitati codici** (il codice CUP solo ove previsto), **l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture.**

UNICO 2014- PROROGA DEI VERSAMENTI PER CONTRIBUENTI CON STUDI DI SETTORE

Con **Comunicato Stampa 14 giugno 2014**, il **MEF** ha annunciato che è in corso di pubblicazione il D.P.C.M. che dispone la **proroga dal 16 giugno al 7 luglio 2014** del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla **dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata** annuale da parte dei **contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.**

È stato, inoltre, precisato che la **proroga** riguarda anche i **contribuenti** che:

- pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, **presentano cause di esclusione o inapplicabilità** (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività);
- rientrano nel **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità;**
- **partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.**

È stato infine ricordato che dopo il 7 luglio e **fino al 20 agosto 2014 è possibile effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4%.**

SUBENTRO NEL CANONE DI LOCAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, in data 1 luglio 2014, ha pubblicato sul proprio sito internet gli **aggiornamenti alle istruzioni al modello RLI.**

In particolare si segnala che nel paragrafo:

- *"Casi particolari"*, sono stati aggiunti i **codici 2 e 3** con riferimento rispettivamente alla presenza di un **contratto di sublocazione e alla presenza di un contratto in cui sia previsto un canone d'affitto diverso per una o più annualità;**
- *"Adempimenti successivi"*, è stato inserito il **codice 5** per il **conguaglio d'imposta per** coloro che si avvalgono della procedura telematica; inoltre nei casi di comunicazione di un **subentro** (verificatosi per legge) si applicano le istruzioni relative alla **cessione del contratto;** infine è stato precisato che con riferimento al conguaglio d'imposta, in presenza di corrispettivo determinato solo in parte, l'imposta di registro deve essere corrisposta entro venti giorni dalla definitiva determinazione della stessa;
- *"Annualità"*, è stato inserito un esempio sul **concetto annualità successiva;**
- *"Rendita catastale"*, con riferimento ai **terreni deve essere indicato il reddito dominicale**

BONUS DI 190 EURO – CHIARIMENTI INPS

L'INPS, con la Circolare n. 32/2014, aveva fornito le prime indicazioni per la fruizione del beneficio di **190 euro** introdotto in conseguenza della mancata proroga, per l'anno 2013, delle disposizioni sull'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici. Le istruzioni prevedevano che il predetto bonus, spettante per 6 mesi, con riferimento ai rapporti a tempo determinato, ovvero per 12 mesi, in relazione ai rapporti a tempo indeterminato, fosse riconosciuto subordinatamente all'invio all'INPS di **specifica istanza** da effettuare, a pena di decadenza, entro il **12 aprile** scorso.

Ora, con il **Messaggio n. 5658 del 27 giugno 2014**, l'Istituto rende noto che la graduatoria delle istanze accolte è pubblicata all'interno del cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole.

I datori di lavoro,

- che utilizzano il sistema **UNIEMENS**, potranno fruire del beneficio mediante **conguaglio** con i contributi dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014;
- **agricoli** potranno fruire del beneficio con la denuncia **DMAG** relativa al secondo trimestre 2014.

DURC INTERNO NEGATIVO – INVIO

Con **Messaggio n. 5192 del 6 giugno 2014**, l'INPS interviene nuovamente in relazione al nuovo sistema di gestione del DURC interno, cui sono subordinati i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

In particolare, l'Istituto, a parziale modifica di quanto indicato in precedenza, precisa che il preavviso di DURC interno negativo viene inviato tramite PEC all'intermediario e solo nell'ipotesi in cui non sia disponibile l'indirizzo PEC dell'intermediario, il preavviso viene inviato all'indirizzo PEC dell'azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante. In mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all'azienda con Raccomandata.

TARDIVI VERSAMENTI ALL'INPS – INTERESSI PER RATEAZIONI

L'INPS, con la **Circolare n. 75 dell'11 giugno 2014**, rende noto che la Banca Centrale Europea ha fissato nella misura dello 0,15%, a decorrere dall'11 giugno 2014, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

L'Istituto comunica, pertanto, che, a decorrere **dall'11 giugno 2014**, l'**interesse** dovuto

- per **rateazioni e dilazioni** è pari al **6,15%**;
- per le operazioni di calcolo delle **sanzioni civili** connesse a mancanze nella regolarizzazione della posizione contributiva è pari al **5,65%**.

NUOVI LIMITI DI REDDITO PER GLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

L'INPS, con la **Circolare n. 76 dell'11 giugno 2014**, comunica che, a decorrere dal **1° luglio 2014**, saranno rivalutati i **livelli di reddito** familiare ai fini della corresponsione dell'**assegno per il nucleo familiare** alle diverse tipologie di nuclei.

Secondo i calcoli effettuati dall'ISTAT, la **variazione** percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2012 e l'anno 2013 è risultata pari al **1,1%** e, quindi, sono stati rivalutati i livelli di reddito con il predetto indice; in allegato alla circolare, sono rese note le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle diverse tipologie di nuclei familiari

MACCHINARI SENZA MARCHIO – RESPONSABILITA'

In materia di **sicurezza sul lavoro** in cantiere, la **Corte di Cassazione** ha statuito la sussistenza della responsabilità penale e la comminazione di un'ammenda nei confronti dell'imprenditore edile che fa installare un ponteggio senza marchio di fabbricazione (art. 135 del D.Lgs n. 81/2008), in quanto la struttura è da ritenersi abusiva.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 27693 del 26 giugno 2014**, ha chiarito che va esclusa la buona fede, poiché il datore di lavoro che opera in un ambito professionale particolare come le costruzioni ha l'obbligo di informarsi sulle disposizioni che regolano il settore edile, soprattutto su quelle inerenti la tutela della sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

SCADENZE

- *07 luglio : versamento Unico 2014 per soggetti che beneficiano della proroga*
- *16 luglio : versamenti Unico 2014 con maggiorazione 0,40 per soggetti senza proroga*
- *16 luglio : versamenti Inps e ritenute*
- *25 luglio : elenchi Intrastat*
- *31 luglio : modello 770*
- *31 luglio : credito IVA trimestrale*

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Strà luglio 2014

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*